

data [redacted], da parte della sig.ra [redacted], nella sua qualità di madre genetica dei bambini (cfr. doc. 1).

Con provvedimento protocollato al n. [redacted] e datato [redacted] (doc. 2), l'Ufficiale di Stato Civile di [redacted] ha formalizzato il diniego al riconoscimento di madre della sig.ra [redacted], così motivando: *"(...) Gli atti di nascita di [redacted] e [redacted] nati a [redacted] il [redacted] sono stati trascritti nei registri di nascita del Comune di [redacted] in data [redacted] con i numeri [redacted] e [redacted] parte II serie B a seguito di dichiarazione di nascita effettuata presso l'Azienda Ausl di [redacted], secondo le formule e le modalità stabilite dal Ministero degli Interni. Il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita è ovviamente possibile, ma la Legge Italiana a cui gli ufficiali di Stato Civile devono rigorosamente fare riferimento non ammette interpretazioni o discrezionalità nella formazione degli atti, essendo atti tipici a contenuto vincolato, come espressamente indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 11 del DPR 396/2000 con le formule e le modalità stabilite dal Ministero degli Interni con Decreto 5 aprile 2000. Questo vale per ogni atto di stato civile compreso l'atto di nascita e il riconoscimento di filiazione. L'art. 250 del Codice Civile così come il DPR 396/2000 agli art. 42 e seguenti, stabiliscono che i figli naturali possono essere riconosciuti dal padre e dalla madre congiuntamente o separatamente. Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non poter accogliere l'istanza presentata. (...)".*

Con il ricorso, [redacted] e [redacted], quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] e [redacted], hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile al riconoscimento di madre della sig.ra [redacted] nei confronti dei suddetti minori e, per l'effetto, di ordinare la rettificazione dell'atto di nascita dei minori [redacted] e [redacted] nati a [redacted] il [redacted], indicando, quale secondo genitore dei medesimi, la madre [redacted] nata a [redacted] il [redacted].

Il Comune di [redacted] costituitosi in giudizio, ha ribadito la legittimità del rifiuto alla luce della legislazione attualmente vigente, attesa la natura vincolata dell'attività dell'Ufficiale di Stato Civile. Il Pubblico Ministero è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

2. La domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del rifiuto del Comune di [redacted] al riconoscimento di madre di [redacted] nei confronti dei minori [redacted] e [redacted] è fondata.

In particolare, le argomentazioni addotte dall'Ufficiale di Stato Civile di [redacted] per negare tale riconoscimento – fondate, principalmente, sul mancato richiamo, da parte della L. 76/2016 contenente la disciplina delle unioni civili, delle disposizioni in materia di filiazione e dall'identificazione, da parte di tali ultime norme, dei genitori come padre e madre, da cui

conseguirebbe l'esclusione di due persone dello stesso sesso – nel caso di specie devono considerarsi superate, in continuità con i principi espressi dalla più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

3. In primo luogo, occorre osservare che la materia della procreazione medicalmente assistita, regolamentata dalla L. 40 del 19 febbraio 2004 – che, nel terzo comma dell'art. 4, prevedeva un divieto assoluto di fecondazione eterologa - è stata radicalmente modificata in seguito ad alcuni interventi della Corte Costituzionale.

In particolare, con la nota sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost.- degli artt. 4, comma 3, L. 40/04, nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, dell'art. 9, commi 1 e 3, limitatamente al richiamo al divieto di cui all'art. 4, comma 3, e dell'articolo 12, comma 1.

La pronuncia in esame ha sottolineato che l'ampio riferimento ai "*nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita*" contenuto nell'art. 8, primo comma, della legge 40/04 e l'essere la PMA di tipo eterologo una "*species*" del "*genus*", rendono chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest'ultima tecnica "*hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime*".

Nel sistema normativo che regola la procreazione medicalmente assistita riveste un ruolo fondamentale l'art. 8 della L. 40 del 2004.

Tale disposizione, equiparando lo stato giuridico dei figli nati da p.m.a. a quello dei figli nati dal matrimonio o di figli riconosciuti della "coppia" che abbia manifestato la volontà di ricorrere alle predette tecniche ai sensi dell'art. 6, prevede per i casi di filiazione con ricorso alla procreazione medica assistita sia omologa che eterologa un criterio di attribuzione dello *status* di figlio totalmente indipendente dal dato genetico e basato sul consenso prestato da entrambi i genitori al momento del ricorso delle tecniche in parola.

Come si evince univocamente dal tenore letterale del quinto comma dell'art. 6 (che prevede l'obbligo di esplicitare con chiarezza e mediante sottoscrizione ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, "*le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge*"), siffatto consenso costituisce una vera e propria assunzione di responsabilità genitoriale, in seguito alla quale si instaura lo stato di figlio.

La previsione dell'art. 8 della L. 40/04 - unitamente agli artt. 6 e 9 della medesima legge dà attuazione, nel migliore interesse del minore, al principio della responsabilità procreativa, che nel caso delle p.m.a. assume un rilievo del tutto peculiare.

Invero, in caso di procreazione medicalmente assistita il rapporto di filiazione si fonda sul consenso, che è l'elemento assolutamente prevalente, rispetto al dato genetico - biologico.

Inoltre, l'irrevocabilità del consenso a partire dalla fecondazione dell'ovulo, comporta che lo stato di figlio sorga anticipatamente, come emerge chiaramente dalle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge in esame.

Il primo comma di quest'ultima norma, infatti, in caso di ricorso alla fecondazione eterologa, vieta al coniuge o al convivente che abbia espresso il proprio consenso la facoltà di promuovere l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso codice.

Il secondo comma non consente alla madre del nato di dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Infine, l'ultimo capoverso esclude che il donatore di gameti possa acquisire alcuna relazione giuridica parentale con il nato e possa far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Si può dunque concludere che nel nostro ordinamento, accanto alla genitorialità naturale e adottiva da adozione piena (ai sensi della L. 184/1983), è riconosciuta quella da procreazione medicalmente assistita, che può prescindere del tutto dal legame genetico tra figlio e genitore, essendo possibile che sia il gamete maschile che l'ovulo femminile siano estranei alla coppia richiedente. In questo caso, la verità su cui si basa la genitorialità non è quella biologica, ma quella data da consapevole consenso della coppia richiedente di assumere consapevolmente tale ruolo.

La sentenza della Consulta n. 162 del 2014, inoltre, ha riconosciuto che il legislatore, nella consapevolezza della legittimità della p.m.a. di tipo eterologo in molti Paesi europei, ne ha "opportunamente" regolamentato gli effetti nell'art. 9, primo e terzo comma, "*allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato*", dato che i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in tali Stati "*per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non irrilevante numero di casi*".

In altri termini, dunque, la circostanza che la coppia abbia fatto ricorso all'estero a p.m.a. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse del nato, l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato del figlio nato all'esito di tale percorso.

Del resto, la menzionata pronuncia n. 162 del 2014, nel solco di un'interpretazione pacifica e consolidata, ha reputato gli artt. 8 e 9, commi primo e terzo, della legge 40/04 applicabili anche in caso di tecniche di p.m.a. praticate all'estero e non consentite dalle leggi italiane.

Nel medesimo senso si è esplicitamente espressa anche la Suprema Corte nella fondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016, che ha affermato che *"un atto di nascita straniera (valido, nella specie sulla base di una legge in vigore in un altro paese della UE) da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere una donato e l'altra partorito) non contrasta di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 40 del 2004, la quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate"*.

In particolare, la Corte di Cassazione ha giudicato *"decisivo"* il rilievo che *"le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso a una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato"* e ha sottolineato che di ciò si è mostrato consapevole lo stesso legislatore, il quale, all'art. 9, comma I, ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, né impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità.

Nello stesso senso il Supremo Collegio si è successivamente espresso con la pronuncia n. 14878 del 15 giugno 2017.

Significative, inoltre, sono le motivazioni addotte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12193/2019 del 08.05.2019, che si è pronunciata sulla possibilità di attribuire efficacia, nel nostro ordinamento, al provvedimento straniero che ha riconosciuto il rapporto di filiazione tra il minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore intenzionale.

La sentenza sopra citata, richiamando il precedente della Cassazione, sez. I, 19599/2016, ha affermato che *"La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento emesso all'estero, che ha attribuito ai minori lo status di figli di uno dei due istanti, con il quale essi non hanno alcun rapporto biologico, essendo stati generati mediante gameti forniti dall'altro, già dichiarato loro genitore con un precedente provvedimento regolarmente trascritto in Italia, con la cooperazione di due donne, una delle quali ha donato gli ovociti, mentre l'altra, in virtù di un accordo validamente stipulato ai sensi della legge straniera, ha portato avanti la gravidanza, rinunciando preventivamente a qualsiasi diritto nei confronti dei minori. Il giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza richiamata aveva invece ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto di nascita formato all'estero e riguardante un minore generato da due donne, a ciascuna delle quali egli risultava legato da un*

rapporto biologico, in quanto una di esse lo aveva partorito, mentre l'altra aveva fornito gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita. Le due fattispecie hanno in comune il fatto che il concepimento e la nascita del minore hanno avuto luogo in attuazione di un progetto genitoriale maturato nell'ambito di una coppia omosessuale, con l'apporto genetico di uno solo dei partner, differenziandosi invece per il numero di terzi estranei (due, anziché uno) che hanno cooperato al predetto scopo, e soprattutto per il contributo fornito da uno di essi, che risulta però determinante ai fini della individuazione della disciplina applicabile. Come rilevato da questa Corte, la tecnica fecondativa esaminata dalla precedente sentenza è assimilabile per un verso alla fecondazione eterologa, alla quale è accomunata dalla necessità dell'apporto genetico di un terzo donatore del gamete per la realizzazione del progetto genitoriale proprio di una coppia che, essendo dello stesso sesso, si trovi in una situazione analoga a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o infertilità assoluta e irreversibile, per altro verso alla fecondazione omologa, con la quale condivide il contributo genetico fornito da un partner all'altro nell'ambito della stessa coppia. La fattispecie non è pertanto riconducibile alla surrogazione di maternità, in quanto priva della caratteristica essenziale di tale figura, costituita dal fatto che una donna presta il proprio corpo (ed eventualmente gli ovuli necessari al concepimento) al solo fine di aiutare un'altra persona o una coppia sterile a realizzare il proprio desiderio di avere un figlio, assumendo l'obbligo di provvedere alla gestazione ed al parto per conto della stessa, ed impegnandosi a consegnarle il nascituro. E' per tale motivo che la predetta sentenza ha potuto agevolmente escludere l'applicabilità della L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, che vieta "la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità", comminando una sanzione penale per "chiunque, in qualsiasi forma", la "realizza, organizza o pubblicizza"; nel contempo, essa ha evidenziato la minore portata del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, imposto dall'art. 5 alle coppie dello stesso sesso, osservando che, ai sensi del comma 2 dell'art. 12, lo stesso è presidiato esclusivamente da una sanzione amministrativa; ed ha dato atto della diversità della fattispecie anche dalla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per il fatto che l'ovulo è fornito dal partner della gestante, ritenendo quindi non pertinente il richiamo all'art. 9, comma 3, della medesima legge, che, in caso di violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, preclude al donatore di gameti l'acquisizione di qualsiasi relazione giuridica parentale con il nato e la possibilità di far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o assumere alcun obbligo. La fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è invece annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità surrogata, caratterizzandosi proprio per l'accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto.

rinunciando tuttavia ad ogni diritto nei confronti dei nati: essa non è pertanto assimilabile in alcun modo a quella esaminata dal precedente citato, e neppure a quella che ha costituito oggetto della successiva sentenza n. 14878 del 2017, riguardante la rettifica dell'atto di nascita di un minore, formato all'estero e già trascritto in Italia, a seguito della modifica apportata dall'ufficiale di stato civile straniero, che aveva indicato il nato come figlio non solo della donna che lo aveva partorito, ma anche di un'altra donna, con essa coniugata, con cui il minore non aveva alcun legame biologico; nell'escludere la contrarietà della rettifica all'ordine pubblico, quest'ultima sentenza ha infatti equiparato la fattispecie alla fecondazione eterologa, ricordando da un lato che il divieto del ricorso a tale pratica è venuto parzialmente meno per effetto della sentenza n. 162 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, e richiamando dall'altro i principi enunciati dalla sentenza n. 19599 del 2016. Tale ragionamento non è tuttavia suscettibile di estensione al caso in esame, il cui unico punto di contatto con la fecondazione eterologa è rappresentato dall'estraneità alla coppia di uno dei soggetti che hanno fornito i gameti necessari per il concepimento, dal momento che la gestazione ed il parto non hanno avuto luogo nell'ambito della coppia, ma con la cooperazione di un quarto soggetto".

Dunque, le Sezioni Unite, nel ritenere, per le ragioni sopra riportate, contraria all'ordine pubblico la trascrizione del provvedimento straniero che riconosca il rapporto di filiazione tra minore nato a seguito di maternità surrogata e genitore intenzionale, ha incidentalmente confermato l'orientamento in precedenza espresso dalla prima sezione, che ha stabilito che può essere riconosciuto e trascritto nel registro dello stato civile in Italia un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto.

4. Centrale, nelle pronunce sopra richiamate, è la considerazione del preminente interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, principio enunciato dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Contengono un espresso riferimento al "superiore" e "preminente" interesse del minore, inoltre, l'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, e l'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quest'ultima norma, in particolare prevede che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"*.

La Corte di Cassazione e la Consulta hanno inoltre chiarito che il tenore letterale delle disposizioni sopra menzionate, che non contiene limitazioni o riferimenti alle specifiche categorie di atti relativi ai minori, impone di concludere debbono reputarsi vincolate al preminente e superiore interesse degli stessi non solo le decisioni afferenti la valutazione della capacità e della responsabilità genitoriale, ma anche quelle inerenti al riconoscimento e dell'accertamento dello stato di figlio.

5. A quanto sopra, occorre aggiungere, sotto diverso profilo, che deve ritenersi ormai pacifico che nel nostro ordinamento rientrano nella nozione di "coppia", da intendersi come una formazione sociale protetta ai sensi dell'art. 2 Cost., anche le unioni omosessuali.

Nella sentenza n. 138 del 23 marzo 2010 la Consulta, pur escludendo che le unioni omosessuali possano essere ritenute omogenee al matrimonio, ha chiarito che *"per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"*.

Tale indirizzo è stato ribadito con le ordinanze n. 276110 del 7 luglio 2010 e n. 4110 del 15 dicembre 2009 e con la sentenza n. 170/2014 del 10 giugno 2014. In particolare, quest'ultima pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Infine, con la legge n. 76 del 2016, il legislatore ha espressamente disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, prevedendo, all'art. 1, comma 20, che *"Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice*

civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.

Il riconoscimento della natura familiare delle coppie omosessuali si desume, inoltre, dal tenore letterale del comma 36, che recita: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per <<conviventi di fatto>>, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile".

L'assenza di ogni distinzione tra convivenze tra persone di diverso o dello stesso sesso rende evidente che il termine "coppia" non possa essere riferito soltanto alle prime.

6. Nel delineato quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene il Collegio che sia illegittimo il rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile al riconoscimento di madre della sig.ra [REDACTED] nei confronti dei minori [REDACTED]

In primo luogo, infatti, tale rifiuto si risolverebbe in una illegittima discriminazione dei minori in ragione del loro luogo di nascita.

Come si è visto, infatti, la Corte di Cassazione, nelle menzionate sentenze n. 19599/16 e 14878/17, ha riconosciuto la trascrivibilità dei certificati di nascita esteri recanti l'indicazione di due madri, escludendo ogni contrasto della normativa straniera con i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Pertanto, qualora si escludesse l'applicabilità dell'art. 8 L. 40 del 2004 ai nati in Italia, questi ultimi sarebbero irragionevolmente discriminati rispetto ai figli delle coppie che si recano all'estero solo per il parto, atteso che il luogo di nascita determinerebbe lo *status* del bambino in presenza del medesimo progetto genitoriale e di un'identica assunzione di responsabilità.

Come si è già sottolineato, poi, la riferibilità del termine "coppia" anche alle relazioni tra persone dello stesso sesso non può essere revocata in dubbio in virtù di tutte le considerazioni sopra svolte e alla luce della sentenza n. 162/14 della Corte Costituzionale. Quest'ultima pronuncia, infatti, non si è limitata a dichiarare costituzionalmente illegittimo il divieto di fare ricorso alla p.m.a. di tipo eterologo, ma ha chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 sono dettate nell'interesse del minore e anche in relazione a fattispecie di ricorso a tecniche di p.m.a. non consentita in Italia.

7. Infine, non sembra potere essere giudicato decisivo il rilievo che l'art. 250 c.c. preveda che il figlio nato fuori dal matrimonio possa essere riconosciuto dalla madre e dal padre nei modi previsti dall'articolo 254, né che l'art. 269 c.c. contempli la dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità.

Come affermato dal Tribunale di Bologna con decreto del 06.07.2018, le norme in esame risalgono a oltre settant'anni fa e la successiva normativa nazionale e dell'Unione Europea ha prodotto nella disciplina della filiazione i profondissimi cambiamenti sopra descritti. In tale quadro normativo profondamente mutato debbono essere interpretati, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, gli articoli 250 e 269 c.c..

In termini analoghi si è espresso anche il Tribunale di Pistoia, 05.07.2018: *“Poiché il sistema normativo deve essere letto alla luce del principio di tutela del superiore interesse del minore, si deve sempre garantire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. 40/2004 che porta ad affermare che i bambini nati in Italia a seguito di tecniche di PMA eseguite all'estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una famiglia. Opinare diversamente significherebbe accettare situazioni discriminatorie tra figli nati da coppie etero o omosessuali che abbiano fatto ricorso alle tecniche della PMA di tipo eterologo, rendendo illegittimo elemento di discriminare il contesto familiare in cui il minore è accolto, cresciuto, educato, amato. Alla luce di ciò va dichiarato illegittimo il diniego opposto dal Sindaco di ricevere la nuova iscrizione in Italia dell'atto di nascita (quando il minore sia nato nel territorio nazionale a seguito di PMA eseguita in altro Stato), sicché le dette ragioni di tutela del superiore interesse del minore impongono di operare la rettificazione ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000 mediante la sostituzione dell'atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di nascita”.*

8. Nel caso di specie, inoltre, il riconoscimento da parte di [REDACTED] risponde certamente al preminente interesse dei minori.

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge, infatti, che [REDACTED] sono nati a [REDACTED] il [REDACTED], in seguito a ricorso a procreazione medicalmente assistita in Spagna da parte della coppia costituita da [REDACTED] e dalla partner [REDACTED].

L'inseminazione è stata effettuata presso il centro “Istituto De Reproduccion Cefer” di Barcellona, previa prestazione di rituale consenso da parte di entrambe le ricorrenti in data [REDACTED] (cfr. doc. 3 fasc. ricorrenti).

I minori, dunque, sono venuti al mondo in seguito a un progetto concepito e perseguito concordemente dalla coppia costituita dalle ricorrenti e vivono con loro nella casa familiare fin dalla nascita.

Ne discende che negare a [REDACTED] e [REDACTED] il diritto al riconoscimento da parte di entrambe le madri violerebbe il loro diritto a una piena bigenitorialità (non solo di fatto, ma anche di diritto) in base al sesso e all'orientamento sessuale dei genitori.

In forza delle sopra esposte argomentazioni, va dichiarato illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di [redacted] al riconoscimento di madre della sig.ra [redacted] nei confronti dei minori [redacted].

Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, alla luce della novità e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [redacted], con atto protocollato al n. [redacted] notificato in data [redacted], e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita dei minori [redacted] e [redacted], nati a [redacted] indicando, quale secondo genitore dei medesimi, la madre [redacted] nata a [redacted].

2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] di procedere all'annotazione del presente decreto a margine degli atti di nascita di [redacted] e [redacted], entrambi nati a [redacted].

3) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26/09/2019.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Chiara Zito

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Miconi